

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RECANTE
PROROGA DI TERMINI (5521)*

(A.C. 5521 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 di cui si chiede la conversione reca la seguente disposizione: « Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età »;

il mandato dell'attuale titolare della DNA scade, dopo otto anni di esercizio di tale responsabilità, il 15 gennaio prossimo;

il Consiglio superiore della magistratura ha già adottato le procedure per la tempestiva successione all'attuale titolare della Direzione nazionale antimafia e

pertanto non è ravvisabile né la necessità né l'urgenza di intervenire sulla materia con un decreto-legge;

il decreto-legge, soprattutto in costanza della procedura ordinaria per l'individuazione del nuovo capo della Direzione nazionale antimafia, costituisce un'illecita interferenza del Governo nei poteri che la Costituzione attribuisce esclusivamente al CSM e prefigura il potere del Governo, da chiunque costituito, di decidere in ordine alla titolarità di delicati uffici giudiziari, come avveniva in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5521.

n. 1. Finocchiaro, Fanfani, Maura Cosutta, Cento, Leoni, Michele Ventura, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Amici, Bielli, Caldarola, Maran, Marone, Sabbatini, Soda, Bonito, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Trupia, Mussi, Siniscalchi.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE LA FUNZIONALITÀ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5434-B)

(A.C. 5434-B – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5434-B – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

(A.C. 5434-B – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popo-

lazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge ».

ARTICOLO 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I. ».

2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente ».

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

ARTICOLO 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Mi-

nistero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione ».

ARTICOLO 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: « incarichi retribuiti dall'Associazione stessa » sono aggiunte le seguenti: « o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale ».

ARTICOLO 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente

decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

ARTICOLO 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni finali).

1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori

oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5434-B – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

«*d-ter)* svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente

nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: "presidente del comitato centro di mobilitazione" e le parole: "presidenti dei comitati centri di mobilitazione" sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: "comandante del centro di mobilitazione" e "comandanti dei centri di mobilitazione" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie) ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3), numero I):

alla lettera a), le parole: « i soci attivi; il quale » sono sostituite dalle seguenti: « i soci attivi, il quale »;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali »;

alla lettera d), le parole: « in seduta permanente » sono soppresse e le parole: « riferisce dei controlli » sono sostituite dalle seguenti: « riferisce sui controlli »;

al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: « il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto; » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: « da euro cinquecento a » è inserita la seguente: « euro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo" »;

al comma 2, le parole da: « ; tale qualità » fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 6, al comma 2, la parola: « elettive », ovunque ricorra, è soppressa.

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: « decreto-legge » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5434-B – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

« d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« (Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie) ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3), numero I):

alla lettera a), le parole: « i soci attivi; il quale » sono sostituite dalle seguenti: « i soci attivi, il quale »;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali »;

alla lettera d), le parole: « in seduta permanente » sono soppresse e le parole: « riferisce dei controlli » sono sostituite dalle seguenti: « riferisce sui controlli »;

al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: « il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto; » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: « da euro cinquecento a » è inserita la seguente: « euro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo" »;

al comma 2, le parole da: « ; tale qualità » fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 6, al comma 2, la parola: « elettive », ovunque ricorra, è soppressa.

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: « decreto-legge » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5434-B – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » e le parole: « presidenti dei comitati centri di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione » e « comandanti dei centri di mobilitazione ».

2. 1. Battaglia, Giacco, Labate, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

* **2. 2.** Giacco, Labate, Battaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

* **2. 6.** Mosella, Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

** **2. 3.** Labate, Battaglia, Giacco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le

norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

** **2. 7.** Mosella, Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » e le parole: « presidenti dei comitati centri di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione » e « comandanti dei centri di mobilitazione ».

* **2. 4.** Battaglia, Giacco, Labate, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » e le parole: « presidenti dei comitati centri di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione » e « comandanti dei centri di mobilitazione ».

* **2. 8.** Mosella, Burtone.

(A.C. 5434-B – Sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno si è provveduto alla riclassificazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa tra gli enti di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; gli oneri finanziari conseguenti a tale riclassifica-

zione sono a carico del bilancio dell'ente, così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto;

la totale mancanza di aggravio di costi e di spese a carico del bilancio dello Stato si riferisce anche ai costi relativi al Corpo militare — sostenuti interamente dall'ente pubblico non economico Croce Rossa italiana — senza nessun ulteriore contributo a carico della finanza pubblica;

il Corpo militare vanta la presenza in servizio di 917 unità continuative e 346 unità con richiamo a tempo determinato; il riconoscimento dello *status* giuridico ed economico di detto personale non prevede alcun aggravio di spesa in quanto il personale è già in servizio a vario titolo e come tale è pagato;

si rende necessaria ed urgente una corretta disciplina giuridica anche al fine di produrre un allungamento dei tempi nella progressione delle carriere rispetto alla norma vigente (regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484) e di rallentare negli anni l'incidenza dei costi;

con tale misura, inoltre, verrebbe confermato al personale militare della CRI il medesimo trattamento economico delle Forze armate, ora percepito in virtù del citato regio decreto n. 484 del 1936; il trattamento previdenziale, invece, sarebbe in linea con quanto già praticato per le altre amministrazioni in materia di riforma previdenziale e le carriere si uniformerebbero a quelle già riformate dalle Forze armate,

impegna il Governo

a risolvere definitivamente le problematiche relative al personale del Corpo militare in servizio continuativo, in particolare quella sul riconoscimento dello *status* giuridico ed economico, provvedimento necessario che non solo risponde alle istanze provenienti dal mondo della Croce Rossa, aprendo una prospettiva di miglioramento per i suoi appartenenti.

9/5434-B/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Catanoso, Giulio Conti.